



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0001941 P-4.22.1
del 27/02/2018



19127245

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese* - COM(2018) 21.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese.

- **Codice della proposta:** COM(2018)21
- **Codice interistituzionale:** 2018/0006 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE) stabilisce una serie di disposizioni volte ad alleviare l'onere gravante sulle piccole e medie imprese (PMI) che devono rispettare gli obblighi IVA. Tali disposizioni sono in gran parte contenute nel titolo XII, capo 1, della direttiva, "Regime speciale delle piccole imprese". Esse permettono agli Stati membri di: i) prevedere modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'IVA e ii) di concedere una franchigia dall'imposizione e dalla detrazione dell'IVA alle PMI con un volume d'affari annuo inferiore a una determinata soglia (in appresso "franchigia per le PMI"). La direttiva IVA contempla anche obblighi semplificati in materia di IVA, ma al di fuori del regime delle PMI. Tali misure sono facoltative: gli Stati membri possono applicarle e le imprese possono avvalersene.

La presente iniziativa della Commissione europea di modifica della direttiva IVA è parte del programma di lavoro della Commissione nel 2017, il riesame delle PMI era compreso anche nella priorità della Commissione denominata "Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida".

La proposta di modifica in esame della direttiva IVA, mira a creare un sistema più moderno e semplificato per le PMI. In particolare essa mira a i) ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le PMI sia a livello nazionale che a livello dell'UE; ii) ridurre le distorsioni della concorrenza sia a livello nazionale che a livello dell'UE; iii) ridurre l'impatto negativo degli effetti generati da differenti soglie di esenzione in deroga e iv) favorire la conformità da parte delle PMI e il monitoraggio da parte delle amministrazioni fiscali.

Le principali disposizioni della proposta sono:

- *l'attribuzione di forme di esenzione a tutte le piccole imprese UE, indipendentemente dal fatto che siano stabilite nello Stato membro in cui si applicherà l'IVA;*
- *fissazione di un valore aggiornato per il livello massimo delle soglie di esenzione nazionali;*
- *introduzione di un periodo transitorio durante il quale le piccole imprese che superano temporaneamente la soglia di esenzione potranno continuare a beneficiarne;*

- introduzione di obblighi semplificati in materia di IVA sia per le piccole imprese che beneficiano della franchigia, sia per quelle che non ne beneficiano.

La proposta presentata dalla Commissione prevede:

- l'introduzione di una soglia di fatturato di 2 milioni di euro in tutta l'UE, al di sotto della quale le imprese possono accedere ai vantaggi delle misure di semplificazione, indipendentemente dal fatto che siano già state esentate dall'IVA nei singoli Stati membri;*
- la possibilità per gli Stati membri di liberare tutte le PMI che beneficiano di un'esenzione dall'IVA dagli obblighi relativi all'identificazione, alla fatturazione, alla contabilità o dichiarativi;*
- l'introduzione di una soglia di fatturato di € 100.000 a livello UE, al di sotto della quale gli Stati membri possono consentire alle imprese di beneficiare dell'esenzione dall'IVA (oggi la soglia è di 5.000 euro su base nazionale);*
- l'introduzione di un periodo transitorio durante il quale le piccole imprese che superano temporaneamente la soglia di esenzione potranno continuare a utilizzare l'eventuale esenzione oggi applicata sulla base di deroghe preesistenti.*

Non sono considerati dalla proposta i regimi speciali per il settore agricolo.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di modifica della direttiva IVA è correttamente adottata sulla base dell'articolo 113 del TFUE. Tale disposizione prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE in virtù del quale l'Unione può intervenire soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

I principali problemi identificati (costi di conformità elevati, effetti distorsivi, ecc.) sono determinati dalle norme della direttiva IVA in vigore. Per semplificarle al fine di ridurre gli oneri di conformità delle PMI è necessaria una proposta di modifica della direttiva IVA, in quanto gli Stati membri dispongono di un margine di manovra molto ristretto in relazione alla direttiva.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE in virtù del quale il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Secondo la verifica di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare i problemi

incontrati dalle PMI e determinati dalle norme vigenti in materia di IVA senza una proposta di modifica della direttiva IVA. I miglioramenti proposti sono circoscritti a un numero limitato di norme IVA che sono alla base dei problemi individuati.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta non presenta elementi di urgenza specifica per la tutela dell'interesse nazionale. Trattandosi, comunque, di una modifica della direttiva IVA tesa a creare un ambiente più favorevole alle PMI, in via di principio si ritiene meritevole di interesse.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Attualmente, l'Italia applica sia regimi forfetari sia il regime di franchigia per le piccole imprese (sulla base di una deroga), sia semplificazioni degli adempimenti formali.

Andrà comunque valutato l'impatto sui regimi di semplificazioni esistenti nell'ordinamento nazionale (in via di principio compatibili) e sulla capacità di accertamento da parte dell'amministrazione fiscale. La proposta, comunque, stante le finalità agevolative del sistema delle PMI è in principio condivisibile.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta non è stata, sinora, oggetto di discussione di dettaglio nel Gruppo Questioni Fiscali – Fiscalità Indiretta.

Nel corso delle attività di studio propedeutiche non sono, comunque, emerse posizioni di pregiudiziale contrarietà alle misure incluse nella proposta della Commissione.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

L'introduzione di una soglia di fatturato di 2 milioni di euro in tutta l'UE, al di sotto della quale le imprese possono accedere ai vantaggi delle misure di semplificazione non comporta sostanziale variazione di gettito in quanto la proposta non altera il tipo di tassazione ai fini IVA. Si fa riserva di fornire ulteriori approfondimenti e/o integrazioni utili alla valutazione dell'impatto finanziario negativo conseguente all'estensione del regime agevolato della franchigia ad una più ampia platea di operatori economici.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Fatte salve eventuali evoluzioni della proposta in esame, allo stato gli interventi sulla normativa

nazionale dovrebbero indirizzarsi verso una modifica dell'articolo 32 del d.P.R. n. 633/1972 (relativamente al regime semplificato per le imprese avente un volume d'affari, ai fini IVA, compreso tra i 400.000 e i 700.000 euro) e dell'articolo 1, commi 54-89, L. n. 190/2014 (relativamente al regime contabile forfettario per i ricavi o compensi fino a 50.000 in dipendenza del tipo di attività svolta, contraddistinta dal codice ATECO utilizzato).

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Nessun effetto diretto da segnalare

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nessun effetto diretto da segnalare

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La riduzione dei costi di adempimento in materia di IVA per le PMI, sia a livello nazionale che a livello dell'UE, e la riduzione di distorsioni della concorrenza a livello dell'UE, genereranno ricadute positive sul tessuto delle PMI.

Altro



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO – FINANZE

Roma

Al Dipartimento per le Politiche Europee
- Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c.,

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

Al Ministero degli Affari Esteri ed ella Cooperazione Internazionale
- Nucleo di valutazione degli atti UE

Loro Sedi

Oggetto: Invio relazione COM.

Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifiche della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese.

- Codice del Consiglio: 5334/2018
- Codice della proposta: COM(2018) 21
- Codice interistituzionale: 2018/0006 (CNS)
- WP Commissione (2017): presente

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)